



APPROFONDIMENTO

Rateazione dei debiti iscritti a ruolo

Il D. Lgs. n. 159/2015 ha modificato l'istituto della dilazione dei ruoli, prevedendo in particolare che la decadenza si verifichi a seguito del mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, anziché 8, e che la presentazione della domanda inibisca l'avvio di nuove azioni esecutive, nonché il fermo dei beni materiali registrati e l'ipoteca esattoriale. È stata inoltre ratificata normativamente la prassi di Equitalia consistente nell'ammettere alla rateazione, senza alcuna documentazione dello stato di difficoltà finanziaria, per importi non superiori a € 50.000,00. Inoltre, è prevista la possibilità di accesso a una nuova dilazione dopo essere decaduti da una precedente, previo pagamento delle rate insolute. Per i contribuenti decaduti nei 24 mesi precedenti il 22.10.2015, la riammissione veniva concessa previa presentazione di domanda entro il 21.11.2015.

DILAZIONE DEL PAGAMENTO	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> Tutte le imposte, tributi locali e contributi previdenziali e assistenziali. Applicabile in tutti i casi di riscossione a mezzo ruolo (cartella di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi, compreso il caso di mancato pagamento degli avvisi bonari a seguito di controlli automatici o di controlli formali delle dichiarazioni).
	Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> Può essere concessa senza limiti di importo e senza garanzie. Il contribuente deve trovarsi in una situazione di difficoltà.
	Richiesta	Presentazione di istanza all' Agente della riscossione (Equitalia) .
PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO	L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica.	
	Stato di obiettiva situazione di difficoltà	<ul style="list-style-type: none"> Non deve essere dimostrato con alcuna documentazione per somme fino a € 50.000,00¹; è sufficiente la richiesta motivata di rateazione, che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica. Deve essere dimostrato per somme maggiori di € 50.000,00¹ mediante specifica documentazione.
PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO	Il debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può chiedere un piano di rateazione straordinario.	
	Comprovata e grave situazione di difficoltà	<ul style="list-style-type: none"> Situazione in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - accertata impossibilità, per il contribuente, di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; - valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE	Proroga	In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	<ul style="list-style-type: none"> L'istanza: <ul style="list-style-type: none"> - non deve essere corredata da alcuna garanzia; - può essere presentata anche a esecuzione avviata; - comporta l'applicazione degli interessi di dilazione (art. 21 D.P.R. n. 602/1973); - può essere presentata dal giorno in cui il contribuente ha ricevuto la cartella. 	
EFFETTI	<ul style="list-style-type: none"> Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca solo nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> - mancato accoglimento della richiesta; - decadenza dalla dilazione. 	Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione.
	<p>A seguito della presentazione della richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive fino all'eventuale rigetto della stessa.</p> <p>Sono escluse le somme oggetto di verifica per le quali non può essere concessa la dilazione.</p>	
	<p>In caso di accoglimento, il pagamento della 1^a rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p>	
Decorrenza		Tali disposizioni operano dalle dilazioni concesse dal 22.10.2015.

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> La "soglia" di € 50.000,00 è calcolata: <ul style="list-style-type: none"> - decurtando eventuali pagamenti parziali e/o sgravi disposti dagli enti creditori; - senza considerare l'importo degli interessi di mora (richiesti se la cartella di pagamento o l'accertamento "esecutivo" non sono pagati entro il termine di 60 giorni), degli aggi di riscossione, delle spese di notifica e delle attività esecutive.
-------------------------	--



Rateazione dei debiti iscritti a ruolo (segue)

RATE	Importo minimo	€100,00 (salvo casi eccezionali).	
	Rate variabili	Il debitore può chiedere che il piano di rateazione o di proroga ordinario preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.	
	Scadenza	Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.	
	Pagamento	Il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.	Dal 22.10.2015
DECADENZA	<ul style="list-style-type: none"> Per le dilazioni concesse dal 22.10.2015, nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate, anche non consecutive (anzichè 8): <ul style="list-style-type: none"> il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Restano comunque validi i fermi e le ipoteche. 		
	Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni concesse a decorrere dal 22.10.2015 e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.		
SOSPENSIONE	In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso.	Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di 72.	
PROROGA DELLE RATEAZIONI	Presupposti	Il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.	
	Durata	La proroga può essere chiesta una volta sola .	A condizione che non sia intervenuta decadenza.
	Piano	<ul style="list-style-type: none"> All'atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, o straordinario, il debitore può alternativamente chiedere: <ul style="list-style-type: none"> un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate; un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate. 	
	Mancato accoglimento piano straordinario	Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere e ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.	